

ALLEGATO "B" -----  
AL REP.21004 -----  
E RACC.8393 -----

----- STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO -----  
----- in INGEGNERIA per la QUALITA' e L'INNOVAZIONE -----

Art. 1 Costituzione del Consorzio -----

Ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592, nonché ai sensi degli art. 11 e segg. del Codice Civile, è costituito il Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione, in breve QUINN, presso l'Università di Pisa. -----

Art. 2 Scopo -----

Il Consorzio non ha fine di lucro; esso integra le competenze e le conoscenze della componente accademica con le capacità operative delle Imprese industriali, delle Organizzazioni pubbliche e private operanti nella produzione di beni e servizi, dei soggetti di carattere economico e/o sociale e di tutti i partecipanti alle attività del Consorzio, allo scopo di promuovere e svolgere: -----

- attività di formazione, ricerca applicata e sviluppo nel campo dell'innovazione di metodi e sistemi per il miglioramento della qualità di prodotti e servizi; -----

- attività congiunte fra industrie, associazioni ed enti pubblici e privati, a livello nazionale, ed Università nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo nazionale ed internazionale finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico dell'ingegneria della qualità e dell'innovazione. -----

Art. 3 Durata -----

Il Consorzio ha durata illimitata salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Art. 4 Sede -----

Il Consorzio ha sede legale in Pisa presso l'Università di Pisa. -----


Potranno essere istituite, modificate o soppresse in Italia e all'estero, sedi operative, sedi secondarie, stabili organizzazioni o unità locali comunque denominate, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. -----

Art. 5 Soggetti Consorziati -----

Fanno parte del Consorzio, oltre all'Università di Pisa (nel seguito denominata Università di Pisa), che ne rappresenta la componente accademica, le imprese elencate nel Libro dei Soci. Del Consorzio potranno far parte persone giuridiche, enti pubblici e privati e Associazioni che ne facciano richiesta, accettando gli scopi e gli impegni definiti in questo Statuto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

Sono possibili diverse forme di partecipazione al Consorzio, come di seguito definito: -----

- **Socio Ordinario** sono Soci ordinari del Consorzio l'Univer-



sità di Pisa, nonché ogni ente pubblico o privato che partecipa al Consorzio sottoscrivendo una quota di partecipazione iniziale, dell'importo definito dal Consiglio di Amministrazione, e versando i contributi annuali stabiliti dall'Assemblea dei Consorziati; -----

- Altre categorie di Soci: -----

Socio Istituzionale -----

Ente o amministrazione pubblica che, condividendo le finalità del Consorzio, contribuisce alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di carattere istituzionale, nei contenuti e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

Socio Sostenitore -----

Ente pubblico o privato che sostiene il Consorzio con contributi finanziari, borse di studio, donazioni e liberalità di qualunque natura, o la cui partecipazione sia ritenuta utile per gli scopi del Consorzio e che, pur non essendo in condizione di associarsi secondo una delle categorie precedenti, condivide le finalità del Consorzio. -----

La partecipazione al Consorzio in qualità di Socio Ordinario è articolata per quote, secondo le modalità descritte nell'art. 7. -----

La partecipazione dei Soci è automaticamente prorogata di esercizio in esercizio, salvo esplicita comunicazione di recesso, con almeno sei mesi di anticipo per i Soci Ordinari (tre per le altre categorie di Soci) rispetto all'inizio del nuovo esercizio. -----

I diritti e gli impegni dei diversi consorziati sono definiti negli articoli successivi. -----

Art. 6 Fondo Consortile e relative quote di partecipazione --

Il fondo consortile è costituito dalle quote di partecipazione versate, all'atto della costituzione del Consorzio, da ciascuno dei fondatori, oltre a quelle versate dai consorziati che hanno aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione in qualità di Soci Ordinari. -----

Ciascuna Impresa od Organizzazione che intenda partecipare al Consorzio in qualità di socio ordinario deve sottoscrivere la quota di partecipazione al fondo consortile. -----

L'ammontare del fondo potrà essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio anche a seguito dell'adesione di nuovi Soci Ordinari. -----

Il numero totale di quote in cui è suddiviso il fondo consortile corrisponde al numero dei consorziati iscritti come Soci Ordinari a quel momento, con l'eccezione dell'Università di Pisa. -----

La responsabilità dei Soci relativamente alle obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi è limitata al fondo consortile e comunque regolata dagli art. 2615 e successivi del Codice Civile. -----

Art. 7 Criteri di gestione e di contribuzione dei soggetti consorziati -----

L'attività del Consorzio è finanziata dai contributi annuali dei Soci Ordinari, dagli eventuali contributi straordinari dei Soci Ordinari per progetti specifici, dai contributi dei Soci Sostenitori, da eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli perverranno (previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione) da qualsiasi parte e dai proventi derivanti dalle proprie attività. -----

Il Consorzio deve perseguire l'economicità della gestione ordinaria e a tal fine potrà assumere incarichi di ricerca e interventi operativi anche sul libero mercato e tramite la partecipazione a bandi. Gli eventuali avanzi della gestione ordinaria saranno reimpiegati nelle iniziative che sono consentite dal presente Statuto. -----

Ciascuno dei Soci Ordinari del Consorzio, ad eccezione dell'Università di Pisa, contribuisce al sostenimento economico delle attività del Consorzio con contributi annuali paritari secondo la misura disposta con deliberazione favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei Consorziati sulla base del programma di attività stabilito per quell'anno, con particolare riferimento alle attività di ricerca e formazione, e ai servizi offerti ai Soci stessi con modalità dedicata e/o accesso a condizioni privilegiate. -----

E' esclusa dalla sottoscrizione della quota di partecipazione e dal versamento dei successivi contributi annuali, l'Università di Pisa, che è tenuta al solo apporto scientifico culturale e che mette a disposizione del Consorzio risorse in natura (aule, biblioteche, accesso a banche dati scientifiche, strumenti di calcolo, etc.). -----

Analogamente, l'Assemblea delibera il contributo annuale richiesto ai Soci sostenitori in funzione dell'offerta di servizi che ogni anno viene loro proposta. -----

Il contributo annuale deve essere versato entro 90 (novanta) giorni dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

Art. 8 Organi -----


Sono organi del Consorzio: -----

- a) l'Assemblea -----
- b) il Consiglio di Amministrazione -----
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico -----
- d) il Presidente del Consorzio -----
- e) il Direttore del Consorzio -----
- f) l'Organo di controllo (facoltativo) -----

Art. 9 Rappresentanti dei Soci Ordinari nell'Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione -----

L'Università di Pisa si impegna a nominare come suoi rappresentanti nell'Assemblea il Rettore (o un suo delegato) e il Direttore Amministrativo (o un suo delegato) e un componente del corpo docente. -----

L'Università di Pisa ha complessivamente, sia nell'Assemblea che nel Consiglio di Amministrazione, un numero di rappresentanti calcolato secondo i criteri definiti rispettivamente



nell'art. 10 e nell'art. 11 e arrotondato per eccesso. -----  
Ciascun Socio Ordinario del Consorzio, diverso dall'Università di Pisa, indica un proprio rappresentante in Assemblea in numero pari ad un rappresentante per Ente. -----  
Le persone designate dai Soci Ordinari negli organi del Consorzio sono fisicamente diverse, salvo quanto appositamente deliberato dai Soci Ordinari stessi, e possono essere sostituite in qualsiasi momento dagli Enti stessi, previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consorzio. -----  
I rappresentanti dei Soci Ordinari negli organi del Consorzio durano in carica tre anni e possono essere confermati. -----  
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze dei Soci non Ordinari con modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 10 Assemblea -----

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ognuno dei Soci Ordinari, ad eccezione dell'Università di Pisa, per la quale il numero complessivo di rappresentanti è pari a metà della somma dei rappresentanti degli altri Soci Ordinari. -----

E' prevista la possibilità per un membro dell'Assemblea di conferire delega scritta ad un sostituto o ad un altro membro; un membro non può ricevere più di due deleghe. -----

L'Assemblea viene convocata con avviso del Presidente del Consorzio, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, redatto su qualunque supporto (cartaceo o elettronico) e spedito con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima del termine fissato per l'assemblea. -----

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta, del programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per la determinazione dell'ammontare dei contributi annuali dei Soci Ordinari per l'esercizio successivo, per fissare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio. -----

L'Assemblea Ordinaria può deliberare, per raggiungere gli scopi istituzionali e statutari del Consorzio, la partecipazione del Consorzio stesso a formazioni associative, consorziali o societarie, Enti pubblici e privati, i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli del Consorzio. Il contributo e/o le quote necessarie a tale partecipazione, che comunque dovrà essere tale da non impegnare il Consorzio oltre il limite della quota o contributo stabilito per la partecipazione, saranno prelevate, salvo diversa specifica delibera unanime dell'Assemblea Ordinaria, dagli eventuali avanzzi di gestione. -----

L'Assemblea in sede ordinaria elegge alle scadenze i membri del Consiglio di Amministrazione, fissando, eventualmente, entità e forma di compenso per i Consiglieri ed il Presidente. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione od i rappresentanti di almeno un terzo dei Soci ordinari. -----

L'Assemblea delibera sempre in sede straordinaria sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla destinazione dei beni che residueranno dopo la liquidazione e su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea ordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Soci Ordinari, in prima convocazione, e di un quarto dei rappresentanti dei Soci Ordinari in seconda convocazione. ----

La seconda convocazione potrà tenersi anche a distanza di un giorno da quello fissato per la prima. -----

L'Assemblea ordinaria delibera con maggioranza pari alla metà più uno dei rappresentanti dei Soci Ordinari presenti. -----

Per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria, è necessario che partecipino alla votazione almeno i 2/3 (due terzi) dei rappresentanti dei Soci Ordinari e che ci sia il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci Ordinari stessi, sia in prima che in seconda convocazione. -----

#### Art. 11 Consiglio di Amministrazione -----

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio formato da nove membri, nel caso i soci ordinari siano pari o superiori a cinque. -----

Negli altri casi il Consiglio è formato da tre membri. -----

Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati dall'Assemblea in seduta ordinaria, è composto come di seguito definito: -----

a) Almeno 1/3 (un terzo) da rappresentanti dell'Università di Pisa; -----

b) 2/3 (due terzi) da rappresentanti degli altri Soci Ordinari, diversi dall'Università di Pisa. -----

I componenti del Consiglio durano in carica per un triennio e possono essere confermati. Se nel corso dell'esercizio un componente del Consiglio dovesse trovarsi nelle condizioni di rinunciare alla carica, gli altri provvedono a sostituirlo scegliendo fra i rappresentanti della stessa categoria (sub a o sub b) della quale era rappresentante il Consigliere dimissionario. -----

Il Consigliere così nominato dura in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea e quello nominato dall'Assemblea scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adu-

nanza e dell'elenco delle materie da trattare, redatto su qualunque supporto (cartaceo o elettronico) e spedito con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per il Consiglio. -----

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate con maggioranza pari alla metà più uno degli intervenuti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario, se nominato, è sempre invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mentre il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esercitando le funzioni di segretario. -----

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, a scopo consultivo, su indicazione del Presidente, responsabili di attività operative del Consorzio e membri di organismi ed enti non rappresentati in Consiglio interessati a tematiche specifiche. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione inoltre possono svolgersi anche mediante audio e/o video conferenza; in tale caso sarà necessario che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formalizzazione ed alla sottoscrizione del verbale. -----

La riunione comunque dovrà avvenire con modalità tali (di cui dovrà darsi atto nel relativo verbale) che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. -----

Il Consiglio ha le seguenti funzioni: -----

- nomina (revoca) con la maggioranza pari alla metà più uno dei suoi componenti - sentito il parere del Rettore dell'Università degli Studi di Pisa - il Presidente del Consorzio e espressione del corpo docente dell'Università di Pisa, con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso; -----

- può nominare un Presidente Onorario al di fuori dei membri del Consiglio stesso; -----

- nomina un Vice Presidente su proposta del Presidente scegliendolo fra i membri del Consiglio stesso; -----

- propone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio; -----

- nell'ambito delle direttive generali di sviluppo e di orientamento espresse dall'Assemblea, ha l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quanto riservato dal presente statuto agli altri organi (Assemblea, Presidente e Direttore); -----

- delibera sulle richieste di adesione al Consorzio di nuovi Soci; -----
- istituisce e sopprime le sedi operative; -----
- nomina (revoca), con la maggioranza pari alla metà più uno dei suoi componenti, il Direttore del Consorzio, con una durata della carica (salvo dimissioni o revoca) fino alla scadenza del Consiglio stesso; -----
- può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio. --

Art. 12 Il Comitato Tecnico-Scientifico -----

Il Comitato Tecnico-scientifico (CTS) è composto al massimo da 10 (dieci) membri, non necessariamente appartenenti ai soggetti consorziati, di cui non oltre la metà costituiti da docenti e ricercatori universitari indicati dall'Università di Pisa. Il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico può essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente è membro d'ufficio del CTS. -----

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, sono indicati dai soggetti consorziati e nominati o revocati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. ---

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce adotta e aggiorna un proprio Regolamento oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà deliberare forme di compensi per i membri del Comitato Tecnico-Scientifico non appartenenti ai soggetti consorziati. -----

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione contribuisce alla definizione del programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione, raccoglie esigenze e proposte dei soggetti consorziati e non, supervisiona sulla validità tecnico-scientifica delle attività di formazione e ricerca del Consorzio. -----

Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore, eletto tra i suoi membri con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore del Consorzio in qualità di Segretario. ----

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è membro del Consiglio di Amministrazione, alle cui sedute partecipa senza diritto di voto. -----

Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati esperti esterni, previa informativa al Coordinatore e al Presidente del Consorzio. -----

Art. 13 Presidente -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assolve alle seguenti funzioni: -----

- a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti; -
- b) convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 10 e ne presiede i lavori; -----
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione, secondo le moda-

lità indicate nell'art. 11, lo presiede e ne dirige i lavori;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'esame il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti in conformità alle direttive del Consiglio stesso, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea; -----

e) vigila sulle attività del Consorzio, con particolare riguardo a quelle amministrative e contabili; -----

f) assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio, su sua proposta, non acconsenta che egli deleghi al Direttore o ad altro membro del Consiglio la rappresentanza per singoli atti; -----

g) predispone - con il supporto del Direttore - e sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche di sviluppo del Consorzio (portafoglio attività e servizi, investimenti in ricerche e sviluppo di competenze distintive, politica delle risorse umane, alleanze strategiche, accordi con soggetti terzi, ecc.); -----

h) sovrintende alle relazioni esterne del Consorzio ed ai rapporti con le varie articolazioni dell'Università di Pisa; -

i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge e che comunque interessano il Consorzio.

In caso di impedimenti o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14 Direttore del Consorzio -----

Il Direttore del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita l'ordinaria amministrazione, assume per conto del Consorzio gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio non deleghi ad altro membro del Consiglio stesso la rappresentanza per singoli atti. -----

Il Direttore dovrà essere persona provvista di specifica esperienza nei settori oggetto delle attività del Consorzio. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, durante le quali svolge funzioni di segretario, e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività programmata. Egli ha, nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in conformità alle regole ed ai principi di buona amministrazione, piena autonomia nell'ambito della gestione corrente. -----

In particolare il Direttore: -----

a) firma la corrispondenza, riceve ed emette fatture, dà e riceve commissioni, stipula contratti d'affitto, di assicurazione, di fornitura, di appalto e li risolve; predispone offerte ed accetta i relativi incarichi; -----

b) opera con gli Enti amministrativi e i Pubblici Uffici, in proprio o tramite i professionisti a ciò facoltizzati, per le incombenze che derivano dalla gestione ordinaria; opera per la stessa ragione con gli istituti di credito per tutte le o-



perazioni di ricorso al credito e per la gestione ottimale delle disponibilità di cassa che si venissero a creare; -----

c) avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo del Consorzio, predispone in tempo utile per l'osservanza dei tempi previsti i bilanci consuntivo e preventivo; -----

d) collabora con il Presidente nella predisposizione delle linee strategiche di sviluppo del Consorzio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Direttore inoltre, all'interno di quanto previsto dall'art. 13 lett. g), -----

a) è responsabile -----  
- della gestione del personale tramite le diverse forme contrattuali che riterrà di adottare nell'interesse del Consorzio; -----

- dello sviluppo professionale delle risorse umane in organico per mantenerle allineate ai livelli qualitativi dell'offerta e delle attività del Consorzio; -----

- della comunicazione istituzionale esterna e della brand image; -----

b) supervisiona -----

- l'emissione delle offerte tecnico-economiche e ne ratifica, sottoscrivendoli, i contratti che ne scaturiscono; -----

- l'avanzamento delle commesse per assicurarne l'equilibrio economico e la rispondenza alle aspettative dei clienti nel quadro degli adempimenti contrattuali; -----

- l'andamento economico delle attività consortili e fornisce periodico reporting al Presidente al fine di assicurare l'equilibrio dei conti e, ove possibile, accantonare riserve per i programmi di sviluppo. -----

Il Direttore per lo svolgimento del suo incarico percepisce un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente aggiornabile in funzione dei risultati del Consorzio e del contesto socio-economico. -----

Art. 15 Organo di controllo -----

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore con apposita delibera dell'Assemblea Ordinaria. -----

L'organo di controllo è composto, su decisione dei Soci in sede di nomina, alternativamente: -----

- da un membro effettivo ed uno supplente -----

- da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale. L'organo di controllo deve possedere i requisiti ed ha le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA. -----

La revisione legale dei conti del consorzio viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo. -----

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

L'organo di controllo o il revisore prendono parte all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

#### Art. 16 Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. -----

Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, e comunque, in caso di particolari esigenze, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene convocata l'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo. Analogamente l'Assemblea in sede ordinaria è convocata entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo. -----

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, ma devono essere impiegati per il finanziamento di investimenti e ricerche nel campo di attività del Consorzio o come riserva di liquidità. -----

#### Art. 17 Recesso ed esclusioni -----

I Soci Ordinari possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede operativa. -----

La dichiarazione di recesso, se validamente pervenuta nei tempi definiti dall'art. 5, produce effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata e non estingue le obbligazioni già assunte nei confronti del Consorzio o di terzi alla data medesima. -----

Il recesso dei Soci Istituzionali e Sostenitori può essere acquisito (oltre che in base al comma precedente) per la mancata risposta alla richiesta di conferma alla adesione che il Consorzio potrà inviare annualmente al legale rappresentante per accertare la sussistenza dei motivi che ne hanno portato all'inclusione nel novero dei soggetti consorziati. -----

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea nei confronti dei soggetti consorziati che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio e per i seguenti motivi: -----

a) dichiarazione di fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento per le imprese industriali ammesse al Consorzio; -----

b) apertura delle procedure di liquidazione del soggetto consorziato; -----

c) grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art.7. -----

d) trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale e/o istituzionale che ne renda incongrua la partecipazione alle attività consortili. -----

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente o dal Direttore del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione. -----

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione. -----

Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo ai sensi del comma c) del presente articolo. -----

A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l'esclusione producono effetti. -----

La quota del fondo consortile eventualmente versata dal Consorziato receduto accresce proporzionalmente quelle effettivamente versate dagli altri soggetti Consorziati, tenuti a detto versamento ai sensi dei disposti di cui all'art.6. -----

Art. 18 Liquidazione -----

Il Consorzio si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del C.C. e per deliberazione dell'Assemblea assunta con la presenza e la maggioranza espressamente previste per le assemblee straordinarie. -----

Resta peraltro salva la facoltà di ciascuno dei soggetti consorziati di utilizzare, anche successivamente alla liquidazione, i risultati degli studi e sperimentazioni e la metodologie elaborate dal Consorzio. -----

Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono destinati in conformità alle decisioni e alle conseguenti disposizioni stabilite dall'assemblea, con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria. -----

F.TO - MARCELLO BRAGLIA -----

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo) -----

\* \* \*

La presente copia, composta di quattro fogli, è conforme all'originale conservato nella mia raccolta. -----

Si rilascia per uso *conservato delle leggi*

Pisa, 26 MARZO 2014

